Allegato "B" al n. 18029 di Rep. e n. 13863 di Racc.

Statuto dell'Associazione impresa sociale

"OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - I GIOVANNITI Sezione di Udine IMPRESA SOCIALE- ETS" in sigla "S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI - I Giovanniti Sezione di Udine IMPRESA SOCIALE- ETS"

Art. 1 (Costituzione)

È costituita l'Associazione civilmente riconosciuta con personalità giuridica, IMPRESA SOCIALE, denominata:

"OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - I GIOVANNITI Sezione di Udine IMPRESA SOCIALE- ETS" in sigla "S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI - I Giovanniti Sezione di Udine IMPRESA SOCIALE - ETS".

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge e, nello specifico, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (Impresa Sociale), dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e per gli aspetti eventualmente non disciplinati, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

L'Associazione è emanazione del ramo tedesco del Johaniter Order e si ispira ai valori, principi e norme statutarie professati dall'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Brandeburgo.

L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione consiste in una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in nero, accompagnata dalla locuzione "Impresa Sociale".

Questo emblema e la locuzione "Impresa Sociale" devono figurare sul frontespizio dello Statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti gli atti, documenti, corrispondenza e strumenti di comunicazione dell'Associazione.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al successivo articolo 5 di questo Statuto ed ai sensi dell'art 1 del D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività dell'Associazione.

Art. 3 (Sede)

L'Associazione ha sede nel Comune di Tavagnacco (UD) Via Palladio n.c. 27-29 cap 33010.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere eventuali unità locali operative senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Tavagnacco; il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

Restano in capo all'organo amministrativo le comunicazioni previste verso i pubblici uffici.

Art. 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art. 5 (Scopi e attività)

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare in via stabile e principale attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

L'Associazione ha per oggetto:

a) lo svolgimento di attività, di interventi e prestazioni sanitarie; di servizi di trasporto sanitario e di emergenza ed urgenza con ambulanze; servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; servizi di trasporto di sangue e organi; servizi di trasporto sanitario, di gestione anche in regime di convenzione di servizi assistenziali, di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza per Enti e/o istituzioni pubbliche e private esercenti attività sanitarie; la promozione, l'organizzazione, il coordinamento del trasporto socio sanitario, di soccorso, di emergenza e urgenza (art 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs 112 del 2017);

b) organizzazione e gestione di iniziative di promozione, formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative nell'ambito sanitario e sociosanitario (art 2, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 112 del 2017);

c) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale; corsi di educazione sanitaria e primo soccorso a diversi livelli (art 2, comma 2, lett. m) del D.Lgs 112 del 2017);

d) attività di organizzazione e gestione dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art 2, comma 2, lett. r) del D.Lgs 112 del 2017);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, al contrasto della povertà educativa, alla diffusione del valori della solidarietà, promozione dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art 2, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 112 del 2017);

f) gestione di sportelli presso enti locali dedicati ai servizi alla persona.

Potranno essere esercitate anche eventuali ulteriori attività consentite da successive disposizioni legislative o regolamentari ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 112/2017.

Tutte le suddette attività sono esercitate in via stabile e principale, tali intendendosi - a mente dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 3, D.Lgs 112/2017 - quelle per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'Associazione che esercita l'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 22 giugno 2021 "Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112".

Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima stabilita del 70%, l'impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2021, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e,

nel caso di adesione ad uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del D.Lgs 112/2017, anche all'ente medesimo.
L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenza e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 6 (Raccolta Fondi)

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed i simpatizzanti.

Art. 7 (Associati)

Possono aderire all'Associazione:
- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, idee e religione e condizioni personali o patrimoniali;
- le persone giuridiche – società, associazioni, enti - che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., qualora socie, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo dell'impresa sociale.
L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Presidente o dagli amministratori in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 8 (Ammissione)

L'ammissione degli associati è libera.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta contenente:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, l'indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli Enti.
- la motivazione per cui si chiede l'ammissione ad associato.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dall'organo di amministrazione valutati il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale e di identità di intenti con le finalità dell'Associazione.
La domanda di ammissione deve contenere la presa visione e l'impegno a osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività economica svolta dall'Associazione.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei associati.
L'organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto (morte, recesso, esclusione, morosità).
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 (Diritti e doveri degli associati)

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.
Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, sottoscrivono la quota associativa, e che possono prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Sono Associati Onorari coloro che sono nominati dall'organo di amministrazione alla luce di particolari benemerenze; non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee; non hanno diritto di voto.
L'adesione all'Associazione quale associato ordinario e quale associato fondatore, comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea e l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.
Tutti gli associati ordinari e quelli fondatori hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'Associazione. La partecipazione degli associati alle elaborazioni dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'Associazione nella realtà sociale esterna.

Art. 10 (Contributi)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.
L'associato che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.
I contributi versati sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono

quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Art. 11 (Perdita della qualifica di associato)

Lo status di associato può venir meno per i seguenti motivi:

A) quando l'associato non osserva le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, dette violazioni devono consistere in comportamenti gravi e reiterati;

B) quando si renda moroso nel pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dall'organo di amministrazione;

C) quando non partecipa alle attività istituzionali effettuate dall'Associazione su delibera dell'assemblea per due volte consecutive e senza produrre alcuna giustificazione;

D) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono deliberate dall'assemblea, previa audizione dell'interessato, a voto segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione. L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adito. Nello specifico, al fine di garantire il diritto al contraddittorio vi è l'obbligo di comunicare all'interessato il provvedimento di esclusione a mezzo di comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, con l'avviso che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea per essere sentito. La richiesta deve essere inoltrata al Presidente dell'Associazione a mezzo di comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

E) decesso

F) recesso

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate alla Associazione. Il recesso ha effetto nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 12 (Volontari)

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, secondo quanto previsto nel presente Statuto.

FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 (Composizione - Fondo di dotazione - Fondo di gestione)

Il patrimonio dell'Associazione si compone del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione.

Il Fondo di dotazione, di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) costituisce il "patrimonio minimo" dell'Associazione.
Il Fondo di gestione comprende il valore di tutti gli altri beni.
Contribuiscono a formare il patrimonio dell'Associazione denaro, beni mobili e/o immobili che pervengono a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.
Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Per il perseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
A) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
B) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
C) dei proventi realizzati nello svolgimento delle sue attività.
D) dei contributi erogati dallo stato-regione-comune alle associazioni iscritte al RUNTS
E) dei contributi o elargizioni dei privati, aziende, enti.
L'organo amministrativo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota di versamento minima ed alla quota associativa annuale, come stabilita in apposito regolamento.
E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 14 (Funzione - Utili)

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, così come è definita ed individuata nello Statuto, anche in funzione della qualifica di Impresa Sociale.
L'Associazione - impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e/o a incremento del patrimonio.
In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è quindi vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche

sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 112/2017;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017;
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, salva la possibilità di aggiornamento di detto limite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 15 (Compensi)

Con deliberazione dell'assemblea, ai membri dell'organo di amministrazione può essere assegnato un compenso individuale, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. È vietata la corresponsione ai membri dell'organo di amministrazione di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 16 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.
- Tesoriere Economo, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 17 (Compiti dell'assemblea - convocazione - partecipazione)

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati.
All'assemblea spettano i seguenti compiti:

a) discutere e approvare il bilancio consuntivo, sulla relazione dell'organo di amministrazione, sul bilancio preventivo e sul bilancio sociale;
b) nominare e revocare i membri dell'organo di amministrazione, il presidente, l'organo di controllo;
c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione, e in particolare sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione in merito a domande di ammissione o procedimenti di esclusione;
e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sull'esclusione degli associati;
g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
h) in generale deliberare sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.
In sede straordinaria l'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
i) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione dell'attivo che residua al termine della liquidazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 112/2017;
j) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
L'Assemblea viene convocata dall'organo di amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l'approvazione del Bilancio Sociale.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
1) per decisione dell'organo di amministrazione, quando ne ravvisi la necessità;
2) su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante annuncio scritto e recapitato a domicilio o con qualsiasi mezzo di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione ed è affisso nei locali dell'Associazione.
L'invito dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno delle materie da trattare; dovrà essere inviato anche ai componenti l'organo di controllo.
È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo di costoro pervenga all'organo di amministrazione entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.
Gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; la delega deve contenere:
- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
- oggetto della delega.

Ciascun associato può rappresentare non più di tre soci.
È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi informatici o di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato e alle seguenti condizioni (di cui si darà atto nei relativi verbali):
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 (Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea - Forma di votazione dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea. I Verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o necessario, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
Per l'Assemblea straordinaria, vale quanto segue:
per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare

una seconda volta. L'assemblea è validamente costituita anche senza formale convocazione, quando siano presenti o validamente rappresentati tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e i componenti l'Organo di Controllo.
Il voto si esercita in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale.
L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dall'organo di amministrazione, discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 (Composizione dell'organo di amministrazione)

L'amministrazione dell'Associazione è affidata all'Organo Amministrativo composto di un numero di membri variabile tra uno (1) e 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.
L'organo di amministrazione dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali e indipendenza.

La maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Possono essere nominati componenti anche soggetti esterni all'impresa sociale.
In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati dell'impresa sociale.
Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti esterni (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs n. 112/2017) e non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
In ogni caso non possono essere nominati componenti dell'organo di amministrazione, e se nominati, decadono dall'ufficio:
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 112/2017.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
L'organo di amministrazione elegge al suo interno: il Presidente, se non nominato dall'assemblea, eventualmente il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere economo.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero organo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 (Compiti dell'organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è responsabile verso l'assemblea della gestione dell'Associazione e ha il compito di:
a) convocare l'assemblea; predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; cooptare nuovi componenti; predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obbiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea; ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione della sua finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, e il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea secondo le proposte del Presidente;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
i) fissare le quote di ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti, preferibilmente tra gli associati;
m) redigere l'eventuale regolamento interno; procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; irrogare le sanzioni disciplinari.
L'organo di amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti dell'organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di professionisti iscritti negli appositi albi; di commissioni consultive o di studio, nominate dall'organo stesso, composte da associati e non associati; delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 21 (Riunioni dell'organo di amministrazione)

L'organo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.
Le riunioni devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o con qualsiasi mezzo di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione può avvenire con le medesime modalità sopra indicate, senza il rispetto del termine sopraddetto.
In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'organo qualora vengano sentiti tutti i membri e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.
L'organo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto l'organo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
I membri del collegio sindacale sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
L'organo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere; può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, a mezzo di procura speciale.

Art. 22 (Elezione - compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto dall'organo di amministrazione dura in carica un triennio e comunque sino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.
Rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'Associazione stessa ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e dell'organo di amministrazione.
Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, quali la Direzione generale, la gestione del personale, o altro in funzione delle necessità organizzative secondo quanto previsto dalla legislazione, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica dell'organo.

In caso di impedimento del Presidente all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione sempreché lo stesso sia stato nominato. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 23 (il Presidente onorario)

Il Presidente onorario, eletto dall'assemblea ordinaria, è individuato tra i soggetti fondatori della associazione "OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - I GIOVANNITI Sezione di Udine", che hanno profuso un particolare impegno per dare lustro ai valori e agli ideali professati dall'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Brandeburgo.

Il Presidente Onorario è membro di diritto dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative, allo sviluppo dei rapporti istituzionali e alla guida morale di tutti degli associati.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 24 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, eletto dall'organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni o quando se ne ravvisa la necessità.

Art. 25 (Il Segretario)

E' eletto dall'organo di amministrazione sovraintende alla gestione della cassa dell'Associazione, alla tenuta della contabilità, effettua le relative verifiche, controlla e cura la gestione e la conservazione dei libri verbali e delle deliberazioni assembleari e dell'organo di amministrazione.

Art. 26 (Libri dell'associazione)

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, dell'organo di amministrazione e del sindaco, nonché il Libro degli associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

Art. 27 (Organo di Controllo)

L'Associazione dovrà essere assoggettata al controllo di uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 c.c.; per le materie collegate al D.Lgs 231/2001 l'assemblea può nominare un professionista esterno avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile.

In caso di organo collegiale anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione / Impresa Sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, e attestano che il Bilancio Sociale di cui al successivo articolo 29 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, D. Lgs. 112/2017.

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco o

dal Collegio Sindacale. Il Sindaco o il Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. A norma di legge partecipano alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle assemblee, e assolvono a tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge.
Il Sindaco o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale del Sindaco, del Collegio Sindacale o di altri professionisti incaricati per particolari settori e/o materie, è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/2017.
Nel caso in cui l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Sindaco o il Collegio Sindacale esercitano anche il controllo contabile.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Art. 28 (Esercizio Sociale)
L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 29 (Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale)
L'organo di amministrazione predispone il Bilancio di Esercizio, redatto secondo quanto prescritto dall'art. 9, D. Lgs. 112/2017, che resta depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, a disposizione degli associati; provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 112/2017, tenuto conto dello scopo, dell'attività e dell'oggetto dell'Associazione, quali definiti agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Ai sensi del citato art. 9 del D. Lgs. 112/2017, il Bilancio Sociale dovrà essere depositato presso il Registro Imprese e pubblicato sul sito Internet dell'Associazione. Entro e non oltre i quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 (Scioglimento e Liquidazione)
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori.
Si applica il quinto comma dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017.
Quanto residua dopo il pagamento di tutti i debiti sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, costituiti ed operanti da almeno tre anni, o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'art. 16 del D. Lgs. 112/2017.
In caso di insolvenza, l'Associazione Impresa Sociale sarà assoggettata al-

la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. 112/2017.
Il provvedimento si svolgerà nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 112/2017. In tal caso il patrimonio residuo al termine di tale procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'art. 15, comma 8 del D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 31 (Regolamenti Interni)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e da sottoporre ad approvazione da parte dell'assemblea con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 32 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

I lavoratori dell'Associazione, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività dovranno essere consultati, e avranno diritto di partecipare con diritto di voto consultivo sulle decisioni dell'impresa sociale che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. I lavoratori e gli utenti avranno diritto a partecipare, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati avente a oggetto uno degli argomenti sopra indicati.
Tale diritto dovrà essere disciplinato in apposito regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea degli associati. Il regolamento dovrà prevedere principi di strumentalità e proporzionalità nella definizione dei meccanismi di consultazione e partecipazione nella prospettiva di rispetto dei principi ispiratori scritti in questo Statuto, e quelli inerenti la protezione costituzionale del vincolo associativo, che esclude che la volontà degli organi possa formarsi e quindi vincolare tutti gli associati, con il concorso esclusivo o determinante di soggetti che, rispetto a tale vincolo, sono estranei, sebbene portatori di un interesse specifico. Dovrà altresì tenere conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida predisposte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel Bilancio Sociale. Qualora l'Associazione dovesse superare due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti avranno il diritto di nominare un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo.

Art. 33 (Trattamento economico e normativo dei lavoratori)

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'Associazione - Impresa Sociale non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il rispetto di tale parametro dovrà essere evidenziato nel Bilancio Sociale.

Art. 34 (Volontari)

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari, e il loro numero non può essere superiore a quello dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione - Impresa Sociale. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto sopra indicato.

Art. 35 (Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo)

Oltre all'azione di monitoraggio svolta dal sindaco o dal collegio sindacale, l'Associazione - Impresa Sociale è tenuta a rispettare l'attività ispettiva da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come da articolo n. 15 del D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 36 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

MANSTRELLO ANDREA DI BRUNO NOTAIO IN GRUMO NEVANO